

ALLEGATO LETTERA [^] A

al n. 7962 della raccolta

del 10 febbraio 1985

— STATUTO —

Art. 1 - E' costituita la delegazione autonoma denominata "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CAMPAGNA LUPIA" con sede in Campagna Lupia (VE), Via Repubblica n. 1.

Art. 2 - La delegazione non ha finalità politiche nè speculative; è quindi senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e persegue i seguenti scopi:

a) promuovere la diffusione delle attività radiantistiche tra i cittadini;

b) sviluppare l'intercomunicabilità tra organizzazioni ed associazioni dello stesso tipo sia nazionali che estere;

c) sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze in campo radioamatoriale e in particolar modo il volontariato di protezione civile;

d) utilizzare il tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni.

Art. 3 - Alla delegazione possono essere iscritti tutti coloro che presentano regolare domanda, previa accettazione del direttivo.

Art. 4 - Sono organi della delegazione:

a) l'Assemblea dei Soci; b) il Direttivo; c) il Presidente.

Art. 5 - Alle assemblee possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. L'espressione di voto può essere fatta anche tramite delega autografata e non più di una per socio.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è indetta dal direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio con l'ordine del giorno ed il luogo, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione. L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, discute ed approva i programmi di attività, rinnova ogni tre anni il direttivo. Con la medesima forma dell'Assemblea ordinaria è convocata, ogni qualvolta il presidente o il direttivo lo ritenga opportuno, la Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo della delegazione. Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento della delegazione e alla devoluzione del suo patrimonio si fa riferimento all'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 6 - Le espressioni di voto possono avvenire per alzata di mano o a scheda segreta secondo la richiesta della maggioranza dei presenti. Resta comunque segreta obbligatoriamente quando trattasi di argomenti riguardanti il giudizio su persone.

Art. 7 - Il Direttivo viene nominato dai soci attraverso li-

bere elezioni che avranno luogo ogni tre anni. Alla data di convocazione delle elezioni sono sospese le iscrizioni e i rinnovi delle tessere sociali. Sono elettori ed eleggibili tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, in possesso di tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 8 - Il Direttivo è composto da numero 7 (sette) soci regolarmente eletti, alla scadenza del mandato verranno indette libere elezioni. I soci eletti non possono ricoprire altre cariche direttive in altri gruppi o associazioni che vadano in contrasto con la delegazione stessa.

Il Direttivo svolge le seguenti attività:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e i vari delegati alle attività sociali;
- formula il programma di attività sociale, discute il bilancio preventivo e consuntivo emana il regolamento interno, convoca l'Assemblea dei Soci, provvede alla gestione della delegazione delibera i provvedimenti disciplinari ed è responsabile dell'attuazione degli scopi della delegazione (art. 2).

Art. 9 - Il Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta il Presidente ritenga utile. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Direttivo gli verrà surrogato il primo dei non eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.



Qualora qualsiasi componente del Direttivo fosse assente per tre volte, senza giustificato motivo, dalle assemblee ordinarie e/o straordinarie, così come dalle riunioni del Direttivo sarà destituito dalla sua carica.

Art. 10 - Il Presidente è il legale rappresentante della delegazione ed in caso di parità di votazione all'interno del Direttivo il Presidente ha voto deliberante.

Art. 11 - Il patrimonio della delegazione è costituito: da beni mobili ed immobili acquistati o provenienti da lasciti o donazioni, dall'introito delle quote sociali ordinarie o straordinarie, da eventuali introiti derivanti dalle attività sociali.

Il patrimonio della delegazione deve essere destinato esclusivamente ai fini dell'art. 2 (due) del presente Statuto.

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del regolamento interno che fa parte dello stesso. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dal regolamento interno, valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

F.TO LAZZARI MARIA CRISTINA GARATO MARIO

VIALE FABRIZIO ZABEO ESTERINA PRENDIN MARINO

MATTANA PAOLO FAVARETTO MARIO L.S. NICOLO' NOTO

Copia fotostatica, formata da n. due fogli
conforme all'originale, i cui fogli sono firmati
ai sensi di legge.

Si rilascia per di vi consentiti dalla legge

Tronzo, 20 aprile 1985.

